

DUAL

DUAL Italia S.p.A. – DIVISIONE SYNKRONOS

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

"OGGETTI D'ARTE - COPERTURA MOSTRE"

GREAT LAKES INSURANCE SE

Great Lakes Insurance SE, sede legale e sede sociale in Germania, opera tramite una propria Filiale in Italia, Via Caldera 21 - 20153 Milano - tel. 02 806731 - fax 02 89010836 - sito internet: www.glise.com - e-mail: contact_greatlakes@munichre.com. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni in regime di stabilimento, iscritta all'Albo Imprese IVASS n. 1.00093. Codice Fiscale e N. Partita IVA 07350040965. Great Lakes Insurance SE è autorizzata e disciplinata dalla Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), n. di registrazione 5187. Great Lakes Insurance SE è registrata in Germania, n. di registrazione: HRB230378, Sede legale: Königinstraße 107, 80802 München.

Munich RE 



BOZZA

Pagina bianca volutamente inserita dalla Compagnia



* 1 9 9 7 0 - 1 *

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Polizza di Assicurazione Oggetti d'arte - Copertura Mostre

Contraente: **Comune di Reggio Emilia**
PIAZZA PRAMPOLINI N. 1
42121 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 00145920351

Intermediario: **Marsh S.p.A.**
Via Montebello, 2 - 40121 Bologna (BO)

Premessa

Premesso che la Spettabile **Comune di Reggio Emilia** anche in nome e per conto delle Società controllanti, controllate e/o consociate ha presentato alla **Great Lakes Insurance SE**, successivamente denominata Compagnia, una proposta scritta mediante compilazione di un questionario o in alternativa qualsiasi altra proposta e/o dichiarazione scritta per la valutazione da parte della Compagnia della presente copertura assicurativa, con questa Polizza d'assicurazione si certifica che, sempre che il Contraente abbia corrisposto alla Compagnia il Premio indicato in Polizza e fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le condizioni in essa contenuti o qui specificati, la Compagnia indennizza l'Assicurato nel modo e nella misura più avanti indicati. Il Contraente e l'Assicuratore/Compagnia dichiarano di conoscere tutte le parti costituenti la presente Polizza (Scheda, Definizioni, Norme Generali, Condizioni Particolari, Condizioni Particolari Aggiuntive e Clausole Speciali) ed espressamente approvano tutte le pattuizioni in essa contenute.

IL CONTRAENTE

**GREAT LAKES
INSURANCE SE**

Ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione della presente polizza:

Norme Generali di Polizza

Art. 02 - (Esclusioni Generali)

Condizioni Generali Comuni (I)

Art. 04 - (Sospensione dell'assicurazione in caso di aggravamento del rischio)

Art. 08 - (Onere della prova a carico dell'Assicurato/Contraente)

Art. 09 - (Perdita del diritto all'indennizzo per inadempimento degli obblighi in caso di sinistro)

Art. 11 - (Deroga alla competenza dell'Autorità giudiziaria per la liquidazione del danno - Arbitrato in caso di controversia)

Art. 12 - (Procedura per la valutazione del danno - Mandato dei periti liquidatori)

Art. 14 - (Pagamento dell'indennizzo: sospensione nel caso di procedura giudiziaria)

Art. 16 - (Diritto di recesso dopo ogni denuncia di sinistro)

Art. 17 - (Perdita del diritto all'indennizzo nel caso di esagerazione dolosa del danno o di altri comportamenti fraudolenti)

Art. 18 - (Assicurazioni presso altri Assicuratori)

Art. 22 - (Deroga alla competenza territoriale dell'Autorità giudiziaria)

Pagamento del Premio e decorrenza delle garanzie

Condizioni Particolari Richiamate (II)

Art. 01 - (Delimitazione della garanzia in caso di furto con destrezza)

Art. 02 - (Delimitazione di garanzia in caso di furto commesso da addetti alla sorveglianza)

Art. 05 - (Facoltà di recesso per scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio)

Il Contraente dichiara di aver ricevuto le Condizioni Contrattuali di Polizza prima della conclusione del contratto e della sottoscrizione della presente Polizza.

IL CONTRAENTE

Documento composto da n. 37 pagine, emesso in 3 (tre) originali a Milano, il



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

SOMMARIO

DEFINIZIONI	5
COMPUTO DEL PREMIO	9
NORME GENERALI DI POLIZZA	10
<i>Norme generali relative alla Sezione I – Trasporti</i>	11
<i>Norme generali relative alla Sezione II – Giacenza</i>	11
<i>Norme generali comuni alle Sezioni I e II</i>	13
CONDIZIONI PARTICOLARI	17
<i>Condizioni Particolari relative alla Sezione II – Giacenza</i>	17
<i>Condizioni Particolari comuni alle Sezioni I e II</i>	17
CLAUSOLE SPECIALI	19
<i>Clausole Speciali relative alla Sezione II – Giacenza</i>	19
<i>Clausole Speciali comuni alle Sezioni I e II</i>	19
CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE	20

⊕ ⊕

BOLZA



DEFINIZIONI

Nel testo si designa con la parola (in ordine alfabetico):

- **"Assicurato"**: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- **"Assicurazione"**: il contratto di assicurazione che costituisce prova scritta ex art.1888 C.C.;
- **"Autocarro"**: il veicolo destinato al trasporto delle cose assicurate su strada; sono compresi in questo termine anche gli autotreni e gli autoarticolati;
- **"Broker"**: il mandatario incaricato dal Contraente/Assicurato per la gestione del contratto, che agisce ai sensi della Legge n. 209/2005 e riconosciuto dalla Compagnia;
- **"Compagnia"**: l'impresa assicuratrice;
- **"Contraente"**: il soggetto che stipula l'assicurazione;
- **"Cose assicurate"**
e/o
"Enti assicurati": le opere d'arte che sono oggetto dell'assicurazione;
- **"Danno liquidabile"**: danno determinato in base alle Norme Generali, Condizioni Particolari, Condizioni Particolari Aggiuntive e Clausole Speciali tutte di Polizza, senza tener conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo;
- **"Deprezzamento"**: la diminuzione di valore commerciale subita dall'ente assicurato, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Compagnia, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro;
- **"Franchigia"**: l'importo che viene detratto dall'indennizzo per ciascun sinistro e che rimane a carico dell'Assicurato;
- **"Furto con destrezza"**: furto commesso con abilità tale da eludere l'attenzione del derubato o delle persone vicine e che prevede, nel momento in cui il reato viene posto in essere, la presenza contemporanea del soggetto che subisce il reato e del soggetto che lo commette;
- **"Indennizzo/Risarcimento"**: la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro, tenuto conto delle limitazioni delle somme assicurate, dei limiti di indennizzo/risarcimento, dei massimali, dell'applicazione della franchigia o scoperti o relativi minimi;
- **"Motrice"**: la motrice dell'autotreno o il trattore stradale;
- **"Polizza"**: il documento che riporta le disposizioni che disciplinano l'assicurazione nonché tutte le eventuali modifiche che siano allo stesso apportate, mediante atti di variazione o allegati, durante il periodo di validità;
- **"Premio"**: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia;
- **"Rimorchio"**: il veicolo, per il trasporto delle cose assicurate, destinato ad essere trainato da altro veicolo;
- **"Rischio"**: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivare;
- **"Scoperto"**: la quota in percento di ogni danno liquidabile a termini di Polizza che rimane a carico dell'Assicurato;
- **"Semirimorchio"**: il veicolo, per il trasporto terrestre delle cose assicurate, destinato ad essere trainato da una motrice, sovrapponendosi parzialmente alla stessa;
- **"Sinistro"**: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

- **“Stima accettata”**: il valore commerciale attribuito all'ente assicurato di comune accordo fra le Parti;
- **“Valore commerciale”**: il prezzo corrente dell'ente assicurato o quello che potrebbe essergli attribuito nel mercato dell'arte o dell'antiquariato;
- **“Valore dichiarato”**: il valore indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell'ente assicurato colpito da sinistro;
- **“Veicoli”**: come definiti dall'Art. 47) comma b), c), d) del “Nuovo codice della strada”, decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni; sono compresi in tale definizione: l'autocarro o la motrice o il rimorchio o il semirimorchio, l'autovettura, il carro ferroviario e gli aeromobili;
- **“Vettore”**: il soggetto che si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire le cose assicurate da un luogo ad un altro.

##

BOLZA



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

SCHEDA DI POLIZZA

CONTRAENTE	Comune di Reggio Emilia PIAZZA PRAMPOLINI N. 1 - 42121 REGGIO EMILIA (RE) Codice Fiscale: 00145920351	
NOME MOSTRA	MOSTRA: Giovane Fotografia Italiana #08 - RECONSTRUCTION	
UBICAZIONE E DURATA MOSTRA	Chiostri di San Domenico - Reggio Emilia IT [21/05/2021 - 04/07/2021]	
DURATA DELL'ASSICURAZIONE	dalle ore 24:00 del 03/05/2021	alle ore 24:00 del 18/07/2021
TIPO DI VALORIZZAZIONE	su base di "Valore dichiarato"	
VALORE E DESCRIZIONE ENTI ASSICURATI	Somme assicurate (EUR)	
Partita 1 -	Enti assicurati descritti e valorizzati nell'elenco riepilogativo/nei certificati dal n°... al n°...allegato alla suddetta polizza o acquisito dalla Compagnia e condiviso con posta certificata. <i>del valore complessivo di:</i>	
SOMMA ASSICURATA COMPLESSIVA (EUR)		11.725,00
CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA SEZIONE II - GIACENZA valide solo se espressamente richiamate	Limiti (EUR)	
<input checked="" type="checkbox"/> C.P. 01 - Furto con destrezza	//	
<input checked="" type="checkbox"/> C.P. 02 - Furto commesso da addetti alla sorveglianza della mostra	//	
<input checked="" type="checkbox"/> C.P. 03 - Terremoto	Ved. C.P. 03	
<input checked="" type="checkbox"/> C.P. 04 - Inondazioni, allagamenti ed alluvioni	Ved. C.P. 04	
<input checked="" type="checkbox"/> C.P. 05 - Rischi socio - politici (S.R.C.C./TS)	//	
CONDIZIONI PARTICOLARI COMUNI ALLE SEZIONI I E II valide solo se espressamente richiamate	Limiti (EUR)	
<input checked="" type="checkbox"/> C.P. 01 - Colpa grave del Contraente e/o Assicurato	//	
FRANCHIGIE/SCOPERTI (EUR)		



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

nessuna

Le Franchigie a carico dell'Assicurato si intendono per ciascun sinistro, salvo quanto diversamente indicato in altre parti del presente contratto. I Limiti sono si intendono per sinistro e durata di Polizza, se non diversamente specificato. Per tutte le Sezioni, restano fermi, se previsti in polizza, gli ulteriori limiti e franchigie.

AVVERTENZA

La sottoscrizione della polizza con qualsiasi dispositivo di firma elettronica comporta la sottoscrizione:

- I. per conferma della completezza e veridicità delle dichiarazioni rese dal contraente/assicurato**
- II. per conferma della ricezione del set informativo**
- III. per approvazione delle condizioni generali**
- IV. per approvazione specifica delle clausole vessatorie**

intendendosi essa apposta in tutte le parti in cui è richiesta la materiale sottoscrizione del contraente.

IL CONTRAENTE

**GREAT LAKES
INSURANCE SE**



BOLLA



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

COMPUTO DEL PREMIO

PREMIO ALLA FIRMA

Periodo: 03/05/2021 - 18/07/2021

	PREMIO SEZIONE TRASPORTI	PREMIO SEZIONE GIACENZA	PREMIO COMPLESSIVO
PREMIO NETTO	//	286,30	286,30
IMPOSTE	//	63,70	63,70
PREMIO LORDO	//	350,00	350,00

IL CONTRAENTE

GREAT LAKES
INSURANCE SE

⊕⊕

PERFEZIONAMENTO				
L'importo di		è stato versato in data:		
			L'INTERMEDIARIO/AGENTE ASSICURATIVO	



NORME GENERALI DI POLIZZA

Art. 01 - Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia si obbliga, dietro pagamento da parte del Contraente del Premio pattuito e nei limiti, alle condizioni e con le esclusioni che seguono, a risarcire tutti i danni materiali diretti alle opere d'arte assicurate (Enti assicurati) che si verifichino durante il periodo di validità di questa copertura assicurativa, indicato nella scheda di Polizza.

La garanzia si intende prestata "da chiodo a chiodo" ed ha inizio dal momento in cui gli Enti assicurati vengono rimossi dal posto ove normalmente si trovano per essere ivi preparati e/o imballati per il trasporto al luogo di effettuazione della mostra assicurata, indicato nella scheda di Polizza. L'assicurazione continua durante l'ordinario corso del viaggio, comprese le eventuali giacenze in corso di transito, ed il periodo dell'esposizione.

La garanzia comprende altresì le operazioni di collocamento degli Enti assicurati nei locali dell'esposizione e le operazioni di rimozione dal posto ove gli stessi sono rimasti giacenti per essere preparati e/o imballati per il viaggio di ritorno.

La copertura termina con il ricollocamento o comunque alla riconsegna degli Enti assicurati nel luogo dove sono stati rimossi in origine, indicato dal Contraente all'atto della presentazione del rischio alla Compagnia.

Ai fini della presente assicurazione, sono a carico della Compagnia tutti i danni materiali diretti che le cose assicurate, descritte e valorizzate in Polizza, subiscono a seguito di qualsiasi evento accidentale o doloso (compresi furto, rapina ed atti di vandalismo) che non sia espressamente escluso al successivo Art. 2) e/o da altre eventuali esclusioni o limitazioni previste in Polizza e/o nei successivi atti di variazione ad essa aggiunti.

Art. 02 - Esclusioni

La Compagnia esclude dal risarcimento:

- a) i danni causati dalla continua esposizione a gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell'aria, radiazioni luminose;
- b) i danni causati da cattivo stato di conservazione, usura, progressivo deterioramento dell'Ente assicurato, vizio proprio e/o intrinseco del bene;
- c) i danni causati da tarli, tarme o altri insetti;
- d) i danni aventi la loro diretta origine in un'operazione di restauro (anche se di semplice pulizia, riparazione o rimessa a nuovo) effettuata da personale non specializzato, ovvero con mezzi e metodologie non idonee, restano comunque esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare, restaurare o conservare gli Enti assicurati;
- e) i danni a meccanismi, apparati elettrici od elettronici dovuti al funzionamento o ad usura;
- f) i danni causati, determinati od agevolati, con dolo o Colpa grave, dall'Assicurato e/o dal Contraente. Qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, la disposizione si applica in relazione al dolo o Colpa grave dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei preposti che siano investiti di poteri decisionali; in caso di Società di persone, la disposizione si applica in relazione al dolo o Colpa grave dei Soci illimitatamente responsabili;
- g) i danni conseguenti a furti, rapine o altri delitti contro il patrimonio causati, determinati od agevolati, con dolo o Colpa grave, da dipendenti del Contraente o dell'Assicurato e/o dalle persone del cui operato Essi debbano rispondere; a tal riguardo, i danni sono comunque ricompresi nell'assicurazione, a condizione che il Contraente o l'Assicurato agiscano giudizialmente nei confronti degli autori materiali del fatto e di coloro che hanno concorso ad agevolarlo. Resta però stabilito e convenuto che, in nessun modo, la Compagnia risponde per i danni conseguenti a furti, rapine o altri delitti contro il patrimonio causati, determinati od agevolati da coloro che sono incaricati della sorveglianza dei locali ove si trovano o si trovavano ubicati gli Enti assicurati;
- h) i danni conseguenti a furti, rapine o altri delitti contro il patrimonio causati, determinati od agevolati, con dolo o Colpa grave, da parenti, fino al terzo grado od affini, del Contraente o dell'Assicurato;
- i) i danni attribuibili ad eventi il cui verificarsi è certo;
- l) gli ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere nonché la mancanza di Enti assicurati rilevata in occasione di inventario;
- m) i danni causati da o conseguenti a estorsioni o truffe;
- n) i danni dovuti a guerra, invasioni, atti di potenze nemiche, ostilità od operazioni belliche (siavi o meno dichiarazione di guerra), guerre civili, ammutinamenti, sommosse civili che assumono proporzioni di rivoluzioni civili, rivoluzioni militari, insurrezioni, ribellioni, poteri militari o poteri usurpati; azioni di persone che agiscono per conto di o in accordo con organizzazioni che svolgono attività tendenti al sovvertimento con la forza del Governo di diritto o di fatto o ad influenzarlo con il terrorismo e la violenza; confisca, requisizione o distruzione o danneggiamento per ordine del Governo di diritto o di fatto o di qualsiasi altra Autorità della regione od area dove gli Enti assicurati



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

sono ubicati restando sempre a carico dell'Assicurato l'onere della prova che i danni non ebbero alcun rapporto con i richiamati eventi;

- o) i danni verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- p) i danni verificatisi in occasione di eruzioni vulcaniche, maremoti, maree e fenomeni di acqua alta;**
- q) i danni verificatisi in occasione di inondazioni e alluvioni;**
- r) i danni verificatisi in occasione di terremoti;**
- s) i danni agli Enti assicurati in giacenza in luogo aperto;**
- t) i danni indiretti in genere anche se conseguenti ad un danno materiale indennizzabile, ivi inclusi i danni direttamente o indirettamente determinati o conseguenti a qualunque pandemia;**
- u) qualsiasi danno direttamente o indirettamente determinato o conseguente a qualunque pandemia.**

Per pandemia si intende qualsiasi focolaio diffuso di una malattia infettiva umana, vale a dire la diffusione di un virus in almeno tre paesi e due continenti diversi, indipendentemente dal fatto che sia intervenuta o meno la dichiarazione di pandemia da parte dell'OMS, di un organismo nazionale, o internazionale autorizzato o qualunque altro soggetto competente in materia.

Art. 03 - Somma assicurata

In relazione a quanto previsto dal disposto dell'art. 1908 del Codice Civile, la somma assicurata per ciascun Ente corrisponde:

- al "*Valore Dichiarato*" (vedi Definizioni) per le cose di proprietà di Privati.

In tal caso, la Compagnia non applica la regola proporzionale.

In assenza di dichiarazione di valore alla Compagnia, la somma assicurata per ciascun Ente deve corrispondere al "*Valore Commerciale*" (vedi Definizioni) dello stesso al momento del sinistro.

In tal caso, se la somma assicurata risulta inferiore al "*Valore Commerciale*" (vedi Definizioni), la responsabilità della Compagnia si intende proporzionalmente limitata al rapporto esistente tra la somma effettivamente assicurata e l'importo che si sarebbe dovuto assicurare.

Art. 04 - Sinistri - Criteri di risarcimento

In caso di sinistro, risarcibile a termine della presente Polizza, la Compagnia indennizza l'Assicurato come segue:

a) per danni restaurabili:

La Compagnia, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato, liquida, a titolo di indennizzo, un importo corrispondente al costo del restauro e degli eventuali costi di trasporto da e per il restauratore, con il limite massimo della differenza tra il valore che l'Ente assicurato aveva al momento e nel luogo sinistro e quello che invece ha dopo l'accadimento sinistro.

b) per danni non restaurabili:

La Compagnia liquida un indennizzo pari al "*Valore Commerciale*" (vedi Definizioni) dell'Ente assicurato nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi. Se l'assicurazione è a "*Stima Accettata*" (vedi Definizioni), il "*Valore Commerciale*" (vedi Definizioni) dell'Ente assicurato nel luogo ed al momento del sinistro è quello di detta stima.

Per la determinazione del valore e dell'indennizzo non si tiene conto di valori affettivi o mancati introiti per mancato uso.

Art. 05 - Sinistri - Restauro

In caso di danno, risarcibile a termini della presente Polizza, la Compagnia ed il Contraente concordano a chi affidare il restauro dell'ente danneggiato.

Norme generali relative alla Sezione I - Trasporti

Non operanti

Norme generali relative alla Sezione II - Giacenza



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Art. 01 - Durata della copertura, ubicazione del rischio e gestione dei sistemi di sicurezza

La giacenza espositiva assicurata ha la durata indicata nella scheda di Polizza.

L'assicurazione è prestata alla condizione, che si considera essenziale per l'efficacia della presente garanzia, che:

le cose assicurate siano ubicate all'interno di locali trovantisi in edifici adibiti a sede espositiva, temporanea o permanente, anche a più piani fuori terra oltre al piano terreno o rialzato ed alle cantine o seminterrati, costruiti e coperti con impiego di materiali incombustibili; la presente copertura è comunque operante anche in presenza di elementi strutturali in legno nei solai e/o nell'armatura del tetto.

Presso l'ubicazione del rischio, indicata nella scheda di Polizza, devono inoltre essere presenti le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- a) robusti serramenti in legno pieno o metallici, chiusi da serrature di sicurezza o bloccati da idonei congegni a presidio degli accessi, azionabili esclusivamente dall'interno;
- b) robuste ante, serrande o tapparelle, bloccate da idonei congegni a presidio degli accessi, azionabili esclusivamente dall'interno, od inferriate fisse, a protezione di finestre od altre aperture trovantisi ad altezza inferiore a 4 (quattro) metri dal suolo o da ripiani accessibili dall'esterno;
- c) *durante l'orario di apertura al pubblico*: presenza di personale di sorveglianza qualificato, nella misura di almeno 1 (uno) guardiano per ciascuna sala espositiva; qualora la disposizione delle cose assicurate, la loro forma e/o dimensione o l'allestimento non consentissero ad 1 (un) solo guardiano un'agevole visuale su tutte le cose assicurate presenti nella sala, il numero dei guardiani deve essere adeguatamente incrementato;
- d) *durante le ore notturne e durante le ore di chiusura dei locali*: impianto di allarme antintrusione ed antifurto collegato, con combinatore telefonico o ponte radio bidirezionale o sistemi equivalenti, ad Istituto di Vigilanza Privato e/o alle Forze dell'Ordine o, in alternativa, servizio di guardiania operativo.

Il Contraente e l'Assicurato si impegnano a mantenere in perfetto stato di funzionalità ed efficienza i mezzi di prevenzione e protezione sopra indicati, pena la decadenza da qualsiasi diritto all'indennizzo.

Resta inoltre convenuto che:

- a) in caso di guasto, danneggiamento, manomissione o interruzione, per qualunque causa, del funzionamento di sistemi di rilevazione e/o estinzione automatica di incendio, se esistenti, e/o dell'impianto d'allarme antintrusione ed antifurto, devono essere adottate le più appropriate misure per la sorveglianza degli Enti assicurati fino al ripristino dello stato funzionale originario; in caso di impossibilità di ripristino, fermo l'obbligo di sorveglianza sino a diversa e condivisa disposizione sostitutiva, il fatto deve essere segnalato alla Compagnia entro 24 (ventiquattro) ore dal momento in cui l'Assicurato e/o il Contraente ne sono venuti a conoscenza. Gli apparati sopra menzionati devono essere controllati almeno 1 (una) volta all'anno da persona tecnicamente qualificata a verificarne la funzionalità ed affidabilità; è fatto obbligo all'Assicurato di conservare i documenti comprovanti detta verifica ed esibirli su richiesta della Compagnia. Tali apparati devono essere sempre in funzione per quanto ciò sia compatibile con il normale svolgimento dell'attività, fermi comunque gli obblighi di sorveglianza indicati in precedenza;
- b) come già indicato al punto a) precedente, durante le ore di chiusura dei locali o comunque di assenza di personale presso l'ubicazione del rischio, deve sempre essere attivato l'impianto d'allarme antintrusione ed antifurto; tuttavia non è obbligatoria la chiusura di serrande, persiane, tapparelle, ante e scuri durante le pause diurne se queste sono inferiori a 2 (due) ore, salvo che non si tratti di ante a vetri;
- c) deve essere vietato a chiunque usare, spostare o maneggiare le cose assicurate, fatti salvi quei casi in cui tali operazioni vengano effettuate nell'ambito dell'ubicazione del rischio per:
 - l'ordinaria pulizia delle cose stesse e/o dei relativi contenitori;
 - l'esame od il riordino della collezione,purché tali operazioni siano espletate con la massima precauzione da personale esperto. Salvo differente pattuizione e conferma scritta da parte della Compagnia, la garanzia è sospesa durante operazioni di trasloco e/o ristrutturazione dei locali contenenti le cose assicurate;
- d) gli Enti assicurati di piccole dimensioni devono essere collocati in vetrine o teche chiuse o ancorati a pareti o basamenti;
- e) premesso che per Enti fragili si intendono quelli di vetro, cristallo, ceramica, porcellana, terracotta nonché gli Enti di altri materiali che per natura o tipo di lavorazione presentino analoghe caratteristiche di fragilità e che non sono considerati fragili i mobili quand'anche presentino una parte degli elementi costituita da vetri e specchi: è compresa in garanzia la rottura accidentale di Enti fragili dovuta a cadute od urto di persone, animali o cose a condizione che gli Enti medesimi siano custoditi entro mobili o teche o siano opportunamente collocati in modo tale da impedire il contatto accidentale.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Sono in ogni caso comprese nella garanzia le rotture conseguenti ad altri eventi dannosi assicurati dalla Polizza;

- f) l'afflusso del pubblico deve essere adeguatamente regolamentato con particolare riguardo alla superficie ed alla cubatura dello spazio espositivo.

Ciò premesso, si prende atto che la garanzia furto è operante esclusivamente nel caso in cui la sottrazione dei beni assicurati sia avvenuto tramite rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o arnesi simili (equivale ad uso di chiavi false, o ad uso fraudolento di chiavi autentiche), forzatura o rimozione delle serrature e dei mezzi di chiusura dei locali e dei mobili contenenti i beni assicurati medesimi, ovvero praticando un'apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali medesimi

In assenza di uno o più dei requisiti sopra riportati, la garanzia furto non è da intendersi operante

Norme generali comuni alle Sezioni I e II

Art. 01 - Dichiarazioni inesatte e reticenze

La Compagnia presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni del Contraente e/o dell'Assicurato, **i quali hanno l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possono influire sul rischio. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.**

Art. 02 - Stipulazione del contratto e successive modifiche

Il contratto di assicurazione, per essere valido, deve essere stipulato per iscritto mediante Polizza, che ne determina l'effetto e la scadenza, sottoscritta dalla Compagnia, a mezzo delle persone all'uopo autorizzate, e dal Contraente.

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto con l'emissione da parte della Compagnia di un documento (denominato atto di variazione) la cui validità si intende parimenti subordinata alla sottoscrizione da parte della Compagnia, mediante le persone all'uopo autorizzate, e dal Contraente.

Art. 03 - Pagamento del premio e decorrenza della Polizza

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

La Compagnia accetta che il pagamento del premio o della prima rata di Premio vengano effettuati entro 30 giorni dalla data di decorrenza indicata in Polizza solo nel caso in cui il suddetto termine non sia successivo alla scadenza della Polizza stessa. Qualora detto termine fosse successivo al termine della copertura nessuna deroga all'art. 1901 del Codice Civile sarà concessa dalla Compagnia.

In caso di tardivo pagamento del premio, l'accettazione dello stesso da parte della Compagnia, non implica in nessun caso alcuna rinuncia da parte della stessa rispetto a quanto disposto dall'art. 1901 del Codice Civile, resta salvo il diritto della Compagnia di percepire il pagamento dei premi scaduti e delle spese correlate.

Il Premio deve essere pagato all'Intermediario designato, come indicato in Polizza

Art. 04 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 05 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia, nel caso in cui il contratto sia soggetto all'applicazione di un Premio minimo, l'importo versato dal Contraente si intende comunque acquisito dalla Compagnia.

Art. 06 - Scoperto/Franchigia

In caso di sinistro, la Compagnia corrisponde la somma liquidata a termini di Polizza, sotto deduzione dello scoperto/franchigia e con il minimo indicato nella scheda di Polizza, **restando tale scoperto/franchigia e minimo**



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

a carico dell'Assicurato stesso, senza che Egli possa sotto pena di decadenza dal diritto all'indennizzo, farli assicurare da altri.

Qualora più Enti assicurati siano coinvolti nello stesso sinistro, si applica solo 1 (una) volta, per ciascuna Sezione di Polizza, il maggiore degli scoperti/franchigie relative al singolo ente.

Art. 07 - Sinistro

Agli effetti della limitazione delle somme assicurate e dell'applicazione delle franchigie o scoperti stabiliti in Polizza, viene attribuito allo stesso sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

Art. 08 - Onere della prova

In tutti i casi in cui la Compagnia rileva l'irrisarcibilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati, l'onere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di Polizza è a carico dell'Assicurato il quale intenda far valere un diritto all'indennizzo.

Art. 09 - Sinistri - Obblighi dell'Assicurato

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) come previsto dall'art. 1914 C.C., adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitarne le conseguenze e salvaguardare gli Enti assicurati;**
- b) denunciare l'accaduto all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo;**
- c) ai sensi dell'art. 1913 C.C., darne avviso alla Compagnia entro 5 (cinque) giorni da quando ne è venuto a conoscenza a mezzo raccomandata, telegramma, telefax o e-mail specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo dei danni;**
- d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, mettendo a disposizione della Compagnia o dei Periti i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento utile alla determinazione dell'indennizzo;**
- e) conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, i residui e le tracce del sinistro senza avere diritto, per tale titolo, ad alcun indennizzo;**
- f) presentare, a richiesta della Compagnia, tutti i documenti, che si possono ottenere dalle Autorità Competenti.**

In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si applicano gli Artt. 1915 e 1916 del Codice Civile.

Art. 10 - Sinistri - Titorietà dei diritti nascenti dalla Polizza

La presente Polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro, però, i Terzi interessati non hanno alcuna ingerenza nella nomina dei Periti da eleggersi dalla Compagnia e dal Contraente né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, è stata liquidata in contraddittorio, non può essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei Terzi interessati.

Art. 11 - Sinistri - Procedura della liquidazione del danno - Nomina dei Periti liquidatori

Alla liquidazione del danno si procede mediante diretto accordo fra le Parti, ovvero, se una di queste lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente uno dalla Compagnia e uno dal Contraente, con un apposito atto dal quale risulti il loro mandato.

Nel caso in cui i Periti non riescano a mettersi d'accordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Il terzo Perito può essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo, su richiesta di uno solo o di entrambi i Periti.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta è fatta, su domanda della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale Civile e Penale nella cui giurisdizione il danno è accaduto.

A richiesta di una delle Parti, il terzo Perito deve essere scelto fuori della provincia ove il danno è avvenuto. **Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio Perito. Quella del terzo Perito fa carico per metà a ciascuna delle Parti e viene liquidata dalla Compagnia alla quale l'Assicurato conferisce la facoltà di prelevare la sua quota dall'indennizzo dovutogli.**

I risultati della liquidazione del danno concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza dei Periti, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo la rettifica degli errori materiali di conteggio.

La perizia collegiale è valida ancorché il Perito dissidente si sia rifiutato di sottoscriverla sempreché il rifiuto sia attestato nello stesso atto di perizia dagli altri Periti.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Se la Compagnia respinge una qualsiasi richiesta d'indennizzo dell'Assicurato, e se entro 12 (dodici) mesi di calendario dal momento di tale rigetto la richiesta stessa non viene sottoposta al giudizio dei Periti in base alle disposizioni contenute nel presente articolo, essa viene considerata senza seguito a tutti gli effetti e non può più dare luogo a risarcimenti di sorta.

Art. 12 - Sinistri - Mandato dei Periti liquidatori

I Periti devono:

- 1) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro, accertandone le cause per quanto possibile;**
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato o aggravato il rischio e non erano state comunicate;**
- 3) verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 9);**
- 4) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore degli Enti assicurati illesi, perduti, distrutti, danneggiati;**
- 5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.**

Art. 13 - Sinistri - Indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Compagnia può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

L'Assicurato non ha diritto di abbandonare alla Compagnia né in tutto né in parte gli Enti assicurati residuati o salvati dal sinistro.

Art. 14 - Sinistri - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, accertata la legittimazione e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 (trenta) giorni, salvo in quei casi in cui vi sia impugnazione del verbale peritale di cui all'Art. 11) precedente. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento è dovuto solo qualora dal procedimento stesso risulti, con sentenza avente efficacia di giudicato, che non ricorre alcuna delle limitazioni e/o esclusioni di Polizza.

Art. 15 - Sinistri - Recupero delle cose assicurate di cui alla denuncia di sinistro

Se le cose assicurate, di cui alla denuncia di sinistro, vengono recuperate in tutto od in parte, **l'avente titolo all'indennizzo deve darne avviso alla Compagnia.** Tali cose sono di proprietà della Compagnia qualora essa abbia indennizzato integralmente il danno a termini di Polizza. La Compagnia può consentire all'avente titolo di riacquistare la proprietà degli enti recuperati ove questi provveda a restituire alla Compagnia l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli enti medesimi.

Qualora la Compagnia abbia liquidato solo parzialmente il danno, gli enti restano di proprietà dell'avente titolo, fermo il suo obbligo di restituire alla Compagnia l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli enti medesimi.

Ove le cose assicurate di cui alla denuncia di sinistro venissero recuperate, in tutto o in parte, prima del pagamento dell'indennizzo, la Compagnia è tenuta ad indennizzare, per gli enti recuperati, soltanto i danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. Se, a seguito del recupero, si accertasse che gli enti sono di qualità o valore diversi da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, tali enti restano nella disponibilità **dell'avente titolo che si obbliga a restituire alla Compagnia l'intero importo eventualmente liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli enti medesimi, fermo l'obbligo della Compagnia di indennizzare soltanto i danni patiti dagli enti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.**

Art. 16 - Sinistri - Facoltà di recesso

Dopo ogni sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente e la Compagnia possono recedere dall'assicurazione. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 (trenta) giorni dalla data di invio della stessa. Nel solo caso di recesso esercitato dalla Compagnia, quest'ultima si impegna a mettere a disposizione del Contraente la parte di Premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 17 - Sinistri - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagerano dolosamente l'ammontare del danno, dichiarano distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occultano, sottraggono o manomettono cose salvate, adoperano a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alterano dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilitano il progresso di questo, perdono il diritto all'indennizzo.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Art. 18 - Assicurazioni presso altri Assicuratori

Il Contraente deve dare avviso scritto alla Compagnia dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato, ai sensi dell'articolo 1910 del Codice Civile.

In caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascun di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi superi l'ammontare del danno, la Compagnia **è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo la propria Polizza esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.**

Se il Contraente omette dolosamente di dare l'avviso di cui sopra, la Compagnia non è tenuta a corrispondere l'indennizzo.

Art. 19 - Sinistri - Rinuncia alla rivalsa

La Compagnia rinuncia espressamente all'azione di rivalsa ad essi spettante, nei confronti del Contraente, dell'Assicurato e delle persone delle quali siano legalmente responsabili, dei trasportatori, spedizionieri, imballatori, loro sub contractors e corrispondenti esteri, siano essi spedizionieri, imballatori o vettori, salvo il caso di dolo o colpa grave. La Compagnia tuttavia si riserva il diritto di rivalsa nei confronti dei vettori aerei.

Art. 20 - Forma delle comunicazioni alla Compagnia

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e l'Assicurato sono tenuti, debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata, telegramma, telefax o e-mail alla Direzione della Compagnia ovvero all'Agenzia alla quale la Polizza è assegnata.

Se dette comunicazioni hanno per scopo di introdurre nella Polizza varianti o modifiche qualsiasi, queste debbono risultare da una dichiarazione firmata dalla Compagnia e dal Contraente.

Art. 21 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge o ai sensi di Polizza, presenti e futuri, relativi al Premio, agli accessori e agli atti da essi dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Compagnia.

Art. 22 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

Art. 23 - Interpretazione del testo di Polizza

La presente Polizza ed i relativi atti di variazione, formanti parte integrante della Polizza stessa, debbono essere considerati come un unico contratto e le parole ed espressioni alle quali un particolare significato è stato attribuito in una qualsiasi parte della presente Polizza ed i relativi atti di variazione, conservano il medesimo particolare significato ovunque esse possano apparire.

Art. 24 - Rinvio alle norme di Legge

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

La giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è individuata in base alle norme vigenti. Per quanto non diversamente qui regolato, valgono, quindi, le norme di legge.

⊕ ⊕

IL CONTRAENTE

**GREAT LAKES
INSURANCE SE**



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

CONDIZIONI PARTICOLARI

(operanti solo se espressamente richiamate nella "scheda di Polizza")

Condizioni Particolari relative alla Sezione II – Giacenza

Art. 01 - Furto con destrezza

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 1) delle Clausole Speciali di Polizza, si prende atto che la copertura prestata con la presente Polizza è estesa al furto con destrezza, commesso durante l'orario di esposizione al pubblico, **purché constatato e denunciato nella stessa giornata nella quale è avvenuto ed a condizione che in ogni spazio espositivo fosse presente, al momento del sinistro, almeno 1 (un) guardiano identificabile, preposto alla sorveglianza.**

Art. 02 - Furto commesso da addetti alla sorveglianza della mostra

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 2) punto g) dalle Norme Generali di Polizza, si prende atto che la Compagnia indennizza l'Assicurato per il furto delle cose assicurate commesso dagli addetti alla sorveglianza della mostra presso la quale le cose assicurate stesse erano esposte, **a condizione che le persone alle quali sono state affidate le chiavi degli accessi ai locali siano diverse da quelle abilitate alla gestione dell'impianto d'allarme. Il Contraente e/o l'Assicurato debbono far obbligo al Sovrintendente della mostra o ad altri per Suo conto, di agire giudizialmente nei confronti degli autori materiali del fatto e di coloro che hanno concorso ad agevolarlo.**

Art. 03 - Terremoto

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 2) punto r) delle Norme Generali di Polizza, la Compagnia risponde dei danni materiali diretti subiti dagli Enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente garanzia:

- a) sono sempre esclusi i danni da inondazione e/o alluvione a seguito di terremoto;
- b) le scosse registrate nelle 72 (settantadue) ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Art. 04 - Allagamenti inondazioni, ed alluvioni

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 2) punto q) delle Norme Generali di Polizza, la Compagnia risponde dei danni materiali diretti subiti dagli Enti assicurati per effetto di allagamenti inondazioni, ed alluvioni, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Compagnia non risponde dei danni:

- a) ad enti mobili all'aperto;
- b) agli Enti assicurati la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 (dodici) cm. dal pavimento; tale esclusione non è valida per mobili e tappeti.

Art. 05 - Rischi socio – politici (S.R.C.C./TS)

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 2) punto n) delle Norme Generali di Polizza, la Compagnia si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali diretti causati agli Enti assicurati in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, ferme restando le rimanenti esclusioni di cui al sopraccitato articolo.

Sono in ogni caso esclusi i danni conseguenti all'uso e/o comunque correlati ad agenti biologici/chimici (B/C) e nucleari/radioattivi (N/R).

Per questa estensione di garanzia, in nessun caso la Compagnia indennizza, per uno o più sinistri verificatisi durante la validità della presente copertura assicurativa, importo superiore a quelli indicati nella scheda di Polizza.

Condizioni Particolari comuni alle Sezioni I e II



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Art. 01 - Colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. 2) punto f) delle Norme Generali di Polizza, la Compagnia risponde dei danni derivanti da Colpa grave del Contraente e/o Assicurato e dolo e/o colpa grave dei dipendenti dell'Assicurato e/o Contraente e delle persone per le quali l'Assicurato e/o Contraente è legalmente responsabile.

⊕ ⊕

IL CONTRAENTE

**GREAT LAKES
INSURANCE SE**

BOLZA



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

CLAUSOLE SPECIALI

(sempre operanti)

Clausole Speciali relative alla Sezione II – Giacenza

01. Operatività della copertura in caso di furto

In caso di furto, tentato o consumato, la garanzia è operante a condizione che l'autore si sia introdotto nei locali contenenti gli Enti assicurati:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili (equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento delle chiavi autentiche);
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta a locali chiusi.

Se per tutti gli Enti assicurati o per parte di essi sono previste in Polizza particolari difese interne, la Compagnia è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, ha violato tali difese come previsto alla lettera a).

Clausole Speciali comuni alle Sezioni I e II

01. Coppie, servizio, parures e serie

Si conviene che in caso di danni a uno o più Enti assicurati facenti parte di una coppia e/o servizio e/o parures e/o serie, il danno indennizzabile a termini della presente Polizza è determinato in proporzione equa e ragionevole rispetto al valore totale della coppia e/o servizio e/o parures e/o serie ma, in nessun caso, si può considerare tale danno come un danno totale dell'intera coppia e/o servizio e/o parures e/o serie.

02. Variazioni climatiche

La garanzia comprende i danni materiali diretti derivanti da brusche variazioni climatiche purché conseguenti a guasto delle apparecchiature di climatizzazione e condizionamento.

03. Radiazioni ottiche e termiche della luce

A maggior chiarimento dell'Art. 2) punto a) delle Norme Generali di Polizza, si precisa che **sono esclusi dalla garanzia i danni subiti dalle cose assicurate per effetto della loro esposizione a radiazioni ottiche e termiche della luce, sia naturale che artificiale, impiegata per l'illuminazione delle cose stesse.**

⊕ ⊕

IL CONTRAENTE

GREAT LAKES
INSURANCE SE



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE

(sempre operanti)

01. Assicurazione per conto di chi spetta

La presente Polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro, però, i terzi interessati non hanno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Compagnia e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'Assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, è stata liquidata in contraddittorio, non può essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

02. Buona fede

A parziale deroga del disposto degli Artt. 1) e 4) delle Norme Generali comuni alle Sezioni I e II di Polizza, si conviene che l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente Polizza, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che **il Contraente ha l'obbligo di corrispondere alla Compagnia il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dalla data in cui la circostanza aggravante si è verificata.**

03. Clausola Broker

Qualora la Polizza sia stipulata per il tramite di un intermediario iscritto nella Sezione B del R.U.I. (broker) - nel seguito "Il Broker" - con la sottoscrizione della presente Polizza, il Contraente prende atto e accetta quanto segue:

- i. ogni comunicazione da DUAL Italia S.p.A. al Broker si considera effettuata al Contraente;
- ii. ogni comunicazione a DUAL Italia S.p.A. dal Broker si considera effettuata dal Contraente;
- iii. ogni comunicazione da DUAL Italia S.p.A. al Broker e/o al Contraente si considera effettuata dalla Compagnia;
- iv. ogni comunicazione a DUAL Italia S.p.A. dal Broker e/o dal Contraente si considera effettuata alla Compagnia.

04. Clausola chiusa inchiesta

Il pagamento dei danni non è subordinato a presentazione da parte dell'Assicurato del certificato di chiusa inchiesta, ma l'Assicurato si impegna a presentarlo alla Compagnia non appena possibile e di concorrere all'eventuale risarcimento del danno in caso di sua responsabilità.

05. Esclusione

Sono esclusi dalla garanzia della polizza i danni alle cornici, plexiglass o vetri di protezione.

06. Precisazione

Si precisa che per gli Enti assicurati di seguito indicati, sono compresi in garanzia i soli costi di riproduzione degli stessi:

- Domenico Camarda (n. 20, 21),
- Vaste Programme (n.8),
- Elena Zottola (n. 14,15,16,17,23,24)

06. Misure Restrittive (Sanction Exclusion Clause)

La Compagnia non è tenuta a prestare copertura, ad indennizzare sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, indennizzo o prestazione si pongano in contrasto con qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea nonché degli Stati Uniti d'America purché tali disposizioni non violino qualsiasi regolamento o legge nazionale applicabile alla Compagnia.

07. Tasso e calcolo del Premio

Il premio è pari ad € 350,00.

⊕ ⊕

N. opere: 21

Valore complessivo: 1940€



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

	AUTORE, TITOLO, ANNO	MISURE	TECNICA	CORNICE	VETRO/ PLEXI	VALORE
1	Domenico Camarda, <i>Senza Titolo 1</i> , dalla serie "Liquido", Italia 2020	20x30 cm	Stampa fotografica Fine Art	No	No	40€
2	Domenico Camarda, <i>Senza Titolo 2</i> , dalla serie "Liquido", Italia 2020	20x30 cm	Stampa fotografica Fine Art	No	No	40€
3	Domenico Camarda, <i>Senza Titolo 3</i> , dalla serie "Liquido", Italia 2020	20x30 cm	Stampa fotografica Fine Art	No	No	40€
4	Domenico Camarda, <i>Senza Titolo 4</i> , dalla serie "Liquido", Italia 2020	20x30 cm	Stampa fotografica Fine Art	No	No	40€
5	Domenico Camarda, <i>Senza Titolo 5</i> , dalla serie "Liquido", Italia 2020	20x30 cm	Stampa fotografica Fine Art	No	No	40€
6	Domenico Camarda, <i>Senza Titolo 6</i> , dalla serie "Liquido", Italia 2020	20x30 cm	Stampa fotografica Fine Art	No	No	40€
7	Domenico Camarda, <i>Senza Titolo 7</i> , dalla serie "Liquido", Italia 2020	20x30 cm	Stampa fotografica Fine Art	No	No	40€
8	Domenico Camarda, <i>Senza Titolo 8</i> , dalla serie "Liquido", Italia 2020	20x30 cm	Stampa fotografica Fine Art	No	No	40€
9	Domenico Camarda, <i>Senza Titolo 9</i> , dalla serie "Liquido", Italia 2020	30x40 cm	Stampa fotografica Fine Art	No	No	60€
10	Domenico Camarda, <i>Senza Titolo 10</i> , dalla serie "Liquido", Italia 2020	30x40 cm	Stampa fotografica Fine Art	No	No	60€
11	Domenico Camarda, <i>Senza Titolo 11</i> , dalla serie "Liquido", Italia 2020	30x40 cm	Stampa fotografica Fine Art	No	No	60€
12	Domenico Camarda, <i>Senza Titolo 12</i> , dalla serie "Liquido", Italia 2020	30x40 cm	Stampa fotografica Fine Art	No	No	60€
13	Domenico Camarda, <i>Senza Titolo 13</i> , dalla serie "Liquido", Italia 2020	30x40 cm	Stampa fotografica Fine Art	No	No	60€
14	Domenico Camarda, <i>Senza Titolo 14</i> , dalla serie "Liquido", Italia 2020	30x40 cm	Stampa fotografica Fine Art	No	No	60€
15	Domenico Camarda, <i>Senza Titolo 15</i> , dalla serie "Liquido", Italia 2020	30x40 cm	Stampa fotografica Fine Art	No	No	60€
16	Domenico Camarda, <i>Senza Titolo 16</i> , dalla serie "Liquido", Italia 2020	70x100 cm	Stampa fotografica Fine Art	No	No	200€
17	Domenico Camarda, <i>Senza Titolo 17</i> , dalla serie "Liquido", Italia 2020	84,1x59,4 cm	Stampa fotografica Fine Art	Si	Si, vetro	250€
18	Domenico Camarda, <i>Senza Titolo 18</i> ,	84,1x59,4 cm	Stampa	Si	Si,	250€



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

	dalla serie "Liquido", Italia 2020		fotografica Fine Art		vetro	
19	Domenico Camarda, <i>Senza Titolo 19</i> , dalla serie "Liquido", Italia 2019	42x59,4 cm	Stampa fotografica Fine Art	Si	Si, vetro	200€
20** *	Domenico Camarda, <i>Senza Titolo 20</i> , dalla serie "Liquido", Italia 2020	420X360 cm	Stampa fotografica su carta wallpaper blueback	No	No	150€
21** *	Domenico Camarda, <i>Senza Titolo 21</i> , dalla serie "Liquido", Italia 2020	345X360 cm	Stampa fotografica su carta wallpaper blueback	No	No	150€
	VALORE COMPLESSIVO					1940€

N. opere: 4

Valore complessivo: 2000€

	AUTORE, TITOLO, LUOGO, ANNO	MISURE	TECNICA	CORNICE	VETRO
1	Irene Fenara, <i>Three Thousand Tigers</i> , India-Italia, 2019-2020	200x130 cm	Arazzo in lana e seta Opera unica con certificato di autenticità	no	no
2	Irene Fenara, <i>Three Thousand Tigers</i> , India-Italia, 2021	100x72 cm	Arazzo in lana e seta Opera unica con certificato di autenticità	no	no
3	Irene Fenara, <i>Three Thousand Tigers</i> , India-Italia, 2021	100x72 cm	Arazzo in lana e seta Opera unica con certificato di autenticità	no	no
4	Irene Fenara, 0996, Italia, 2020	Con cornice 40x52	Fotografia, stampa a getto d'inchiostro su carta baritata	si	no
	VALORE COMPLESSIVO				

N. opere: 13

Valore complessivo: 2000€

	AUTORE, TITOLO, ANNO	MISURE	TECNICA	CORNICE	VETRO	VALORE
1	Alisa Martynova, <i>NowhereNear 01</i> , Firenze 2020	circa 45cm x 45cm x 30cm	Lightbox: Legno, luce LED, plexiglass, pellicola, visore con lente.	SI	SI, vetro + plexi	150€
2	Alisa Martynova, <i>NowhereNear 02</i> , Firenze 2020	circa 45cm x 45cm x 30cm	Lightbox: Legno, luce LED, plexiglass, pellicola, visore	SI	SI, vetro + plexi	150€



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

			con lente.			
3	Alisa Martynova, <i>NowhereNear 03</i> , Firenze 2020	circa 45cm x 45cm x 30cm	Lightbox: Legno, luce LED, plexiglass, pellicola, visore con lente.	SI	SI, vetro + plexi	150€
4	Alisa Martynova, <i>NowhereNear 04</i> , Firenze 2020	circa 45cm x 45cm x 30cm	Lightbox: Legno, luce LED, plexiglass, pellicola, visore con lente.	SI	SI, vetro + plexi	150€
5	Alisa Martynova, <i>NowhereNear 05</i> , Firenze 2020	circa 45cm x 45cm x 30cm	Lightbox: Legno, luce LED, plexiglass, pellicola, visore con lente.	SI	SI, vetro + plexi	150€
6	Alisa Martynova, <i>NowhereNear 06</i> , Firenze 2020	circa 45cm x 45cm x 30cm	Lightbox: Legno, luce LED, plexiglass, pellicola, visore con lente.	SI	SI, vetro + plexi	150€
7	Alisa Martynova, <i>NowhereNear 07</i> , Firenze 2020	circa 45cm x 45cm x 30cm	Lightbox: Legno, luce LED, plexiglass, pellicola, visore con lente.	SI	SI, vetro + plexi	150€
8	Alisa Martynova, <i>NowhereNear 08</i> , Firenze 2020	circa 45cm x 45cm x 30cm	Lightbox: Legno, luce LED, plexiglass, pellicola, visore con lente.	SI	SI, vetro + plexi	150€
9	Alisa Martynova, <i>NowhereNear 09</i> , Firenze 2020	circa 45cm x 45cm x 30cm	Lightbox: Legno, luce LED, plexiglass, pellicola, visore con lente.	SI	SI, vetro + plexi	150€
10	Alisa Martynova, <i>NowhereNear 10</i> , Firenze 2020	circa 45cm x 45cm x 30cm	Lightbox: Legno, luce LED, plexiglass, pellicola, visore con lente.	SI	SI, vetro + plexi	150€
11	Alisa Martynova, <i>NowhereNear 11</i> , Firenze 2020	circa 45cm x 45cm x 30cm	Lightbox: Legno, luce LED, plexiglass, pellicola, visore con lente.	SI	SI, vetro + plexi	150€
12	Alisa Martynova, <i>NowhereNear 12</i> , Firenze 2020	circa 45cm x 45cm x 30cm	Lightbox: Legno, luce LED, plexiglass, pellicola, visore con lente.	SI	SI, vetro + plexi	150€
13	Alisa Martynova, <i>NowhereNear 13</i> , Firenze 2019	79 x 59 cm	Stampa Fine Art su carta cotone	SI	no	200€
	VALORE COMPLESSIVO					2000€

N. opere: 9

Pagina 23/37

G R E A T L A K E S I N S U R A N C E S E



* 1 9 9 7 0 - 1 *

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Valore totale: 1300€

	AUTORE, TITOLO, ANNO	MISURE	TECNICA	CORNICE	VETRO	VALORE
1	Francesca Pili, #Abruxaus, Ogliastro, 2017	con cornice 44X44cm senza cornice 40x40cm	Stampa fotografica su alluminio	sì	no	100€
2	Francesca Pili, #Abruxaus, Ogliastro, 2017	con cornice 44X44cm senza cornice 40x40cm	Stampa fotografica su alluminio	sì	no	100€
3	Francesca Pili, #Abruxaus, Ogliastro, 2017	con cornice 44X44cm senza cornice 40x40cm	Stampa fotografica su alluminio	sì	no	100€
4	Francesca Pili, #Abruxaus, Ogliastro, 2017	con cornice 44X44cm senza cornice 40x40cm	Stampa fotografica su alluminio	sì	no	100€
5	Francesca Pili, #Abruxaus, Ogliastro, 2017	con cornice 64X64cm senza cornice 60x60cm	Stampa fotografica su alluminio	sì	no	180€
6	Francesca Pili, #Abruxaus, Ogliastro, 2017	con cornice 64X64cm senza cornice 60x60cm	Stampa fotografica su alluminio	sì	no	180€
7	Francesca Pili, #Abruxaus, Ogliastro, 2017	con cornice 64X64cm senza cornice 60x60cm	Stampa fotografica su alluminio	sì	no	180€
8	Francesca Pili, #Abruxaus, Ogliastro, 2017	con cornice 64X64cm senza cornice 60x60cm	Stampa fotografica su alluminio	sì	no	180€
9	Francesca Pili, #Abruxaus, Ogliastro, 2017	con cornice 64X64cm senza cornice 60x60cm	Stampa fotografica su alluminio	sì	no	180€
	VALORE COMPLESSIVO					1300€



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

05.

N. opere: 8

Valore complessivo: 950€

	AUTORE, TITOLO, ANNO	MISURE	TECNICA	CORNICE	VETRO	VALORE
1	Vaste Programme, <i>Senza Titolo</i> , dalla serie <i>The Long Way Home of Ivan Putnik, Truck Driver</i> , 2019, 67.603714 64.0357742;	con cornice 32x47x3cm senza cornice 30 x 45 cm	Stampa fotografica inkjet su carta Hahnemühle	Si	no	50€
2	Vaste Programme, <i>Senza Titolo</i> , dalla serie <i>The Long Way Home of Ivan Putnik, Truck Driver</i> , 2019, 65.9895535 57.5285642;	con cornice 32x47x3cm senza cornice 30x45cm	Stampa fotografica inkjet su carta Hahnemühle	Si	no	50€
3	Vaste Programme, <i>Senza Titolo</i> , dalla serie <i>The Long Way Home of Ivan Putnik, Truck Driver</i> , 2019, 65.5661478 72.6737839;	con cornice 32x47x3cm senza cornice 30 x 45 cm	Stampa fotografica inkjet su carta Hahnemühle	Si	no	50€
4	Vaste Programme, <i>Senza Titolo</i> , dalla serie <i>The Long Way Home of Ivan Putnik, Truck Driver</i> , 2019, 69.3153482 88.2058174;	con cornice 32x47x3cm senza cornice 30 x 45 cm	Stampa fotografica inkjet su carta Hahnemühle	Si	no	50€
5	Vaste Programme, <i>Senza Titolo</i> , dalla serie <i>The Long Way Home of Ivan Putnik, Truck Driver</i> , 2019, 64.5697851 39.8533317;	con cornice 32x47x3cm senza cornice 30 x 45 cm	Stampa fotografica inkjet su carta Hahnemühle	Si	No	50€
6	Vaste Programme, <i>Senza Titolo</i> , dalla serie <i>The Long Way Home of Ivan Putnik, Truck Driver</i> , 2019, 64.5364456 39.7954062; 1/ 3 + 2 AP (l'opera è l'edizione 1 delle 2 Artist proofs) firmata e numerata	con cornice 32x47x3cm senza cornice 30 x 45 cm	Stampa fotografica inkjet su carta Hahnemühle	Si	no	50€
7	Vaste Programme, <i>Senza Titolo</i> , Roma 2020	96x16x10cm	Display a led scorrevole, alimentazione con cavo elettrico 220 Volts			500€
8***	Vaste Programme, <i>Senza Titolo</i> , 2020	6x3m stampato in strisce da 1x3m	Wallpaper			150€
	VALORE COMPLESSIVO					950€

N. opere: 13

Valore complessivo: € €1990

	AUTORE, TITOLO, ANNO	MISURE	TECNICA	CORNICE	VETRO	VALORE
--	----------------------	--------	---------	---------	-------	--------



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

1	Martina Zanin, I Made Them Run Away, Portogallo, 2018	70x45 cm	Stampa Fine Art su Hahnemühle PhotoRag Pearl, Pannello Dbond	no	no	180€
2	Martina Zanin, Box 5 (da I Made Them Run Away), Italia, 2020	Con cornice 23x42 cm senza cornice 30x40 cm	Stampa su Munken Print White, collage su Munken Print White 300gr	si	Si, vetro museale	110€
3	Martina Zanin, I Made Them Run Away, Spagna, 2017	senza cornice 70x45 cm	Stampa Fine Art su Hahnemühle PhotoRag Pearl, Pannello Dbond	no	no	180€
4	Martina Zanin, I Made Them Run Away, Spagna, 2018	senza cornice 70x45 cm	Stampa Fine Art su Hahnemühle PhotoRag Pearl, Pannello Dbond	no	no	180€
5	Martina Zanin, Box 8 (da I Made Them Run Away) Italia, 2020	con cornice 32x42 cm senza cornice 30x40 cm	Stampa su Munken Print White, collage su Munken Print White 300gr	Si	Si, vetro museale	110€
6	Martina Zanin, I Made Them Run Away, Italia, 2017	senza cornice 70x45	Stampa Fine Art su Hahnemühle PhotoRag Pearl, Pannello Dbond	no	no	180€
7	Martina Zanin, Box 2 (da I Made Them Run Away), Italia, 2020	con cornice 32x42 cm senza cornice 30x40 cm	Stampa su Munken Print White, collage su Munken Print White 300gr	Si	Si, vetro museale	110€
8	Martina Zanin, I Made Them Run Away, Italia, 2018	senza cornice 70x45 cm	Stampa Fine Art su Hahnemühle PhotoRag Pearl, Pannello Dbond	no	no	180€
9	Martina Zanin, Box 4 (da I Made Them Run Away) Italia, 2020	Con cornice 32x42cm senza cornice 30x40cm	Stampa su Munken Print White, collage su Munken Print White 300gr	Si	Si, vetro museale	110€
10	Martina Zanin, I Made Them Run Away, Italia, 2017	senza cornice 70x45 cm	Stampa Fine Art su Hahnemühle PhotoRag Pearl, Pannello Dbond	no	no	180€
11	Martina Zanin, I Made Them Run Away, Portogallo, 2018	senza cornice 70x45 cm	Stampa Fine Art su Hahnemühle PhotoRag Pearl, Pannello Dbond	no	no	180€
12	Martina Zanin, Box 3 (da I Made Them Run Away), Italia, 2020	Con cornice 32x42cm senza cornice 30x40cm	Stampa su Munken Print White, collage su Munken Print White 300gr	Si	Si, vetro museale	110€
13	Martina Zanin, I Made Them Run Away, Italia, 2017	senza cornice 70x45 cm	Stampa Fine Art su Hahnemühle PhotoRag Pearl, Pannello Dbond	no	no	180€
	VALORE COMPLESSIVO					1990€

N. opere: 28

Valore complessivo: 1545€

	AUTORE, TITOLO, ANNO	MISURE	TECNICA	CORNICE	VETRO	VALORE
1	Elena Zottola, The creation, cartoline Napoli, 2021	Con cornice 35x25cm, senza cornice 16x11cm	Cartoline stampate	si	Doppio vetro	35€
2	Elena Zottola, The creation, cartoline	Con cornice 35x25cm, senza	Cartoline stampate	si	Doppio vetro	35€



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

	Napoli, 2021	cornice 16x11cm				
3	Elena Zottola, The creation, cartoline Napoli, 2021	Con cornice 35x25cm, senza cornice 16x11cm	Cartoline stampate	si	Doppio vetro	35€
4	Elena Zottola, The creation, cartoline Napoli, 2021	Con cornice 35x25cm, senza cornice 16x11cm	Cartoline stampate	si	Doppio vetro	35€
5	Elena Zottola, The creation, cartoline Napoli, 2021	Con cornice 35x25cm, senza cornice 16x11cm	Cartoline stampate	si	Doppio vetro	35€
6	Elena Zottola, The creation, cartoline Napoli, 2021	Con cornice 35x25cm, senza cornice 16x11cm	Cartoline stampate	si	Doppio vetro	35€
7	Elena Zottola, The creation, stampa fine art Napoli, 2021	Con cornice 76x51 cm senza cornice 75x50cm	Stampa su carta fine art	si	no	65€
8	Elena Zottola, The creation, stampa fine art Napoli, 2021	Con cornice 76x51 cm senza cornice 75x50cm	Stampa su carta fine art	Si	no	65€
9	Elena Zottola, The creation, stampa fine art Napoli, 2021	Con cornice 76x51 cm senza cornice 75x50cm	Stampa su carta fine art	si	no	65€
10	Elena Zottola, The creation, stampa fine art Napoli, 2021	Con cornice 76x51 cm senza cornice 75x50cm	Stampa su carta fine art	si	no	65€
11	Elena Zottola, The creation, stampa fine art Napoli, 2021	Con cornice 76x51 cm senza cornice 75x50cm	Stampa su carta fine art	si	no	65€
12	Elena Zottola, The creation, stampa fine art Napoli, 2021	Con cornice 76x51 cm senza cornice 75x50cm	Stampa su carta fine art	si	no	65€
13	Elena Zottola, The creation, stampa fine art Napoli, 2021	Con cornice 76x51 cm senza cornice 75x50cm	Stampa su carta fine art	si	no	65€
14** *	Elena Zottola, The creation, poster retro cartoline, Napoli, 2021	Senza cornice 50x34 cm	Stampa su carta fine art adesivizzata	no	no	20€
15** *	Elena Zottola, The creation, poster retro cartoline, Napoli, 2021	Senza cornice 50x34 cm	Stampa su carta fine art adesivizzata	no	no	20€
16** *	Elena Zottola, The creation, poster retro cartoline, Napoli, 2021	Senza cornice 50x34 cm	Stampa su carta fine art adesivizzata	no	no	20€
17** *	Elena Zottola, The creation, poster retro cartoline, Napoli, 2021	Senza cornice 50x34 cm	Stampa su carta fine art adesivizzata	no	no	20€
18	Elena Zottola, The creation, testi, Napoli, 2021	Senza cornice 18x18	Stampa su carta adesivizzata su forex (5mm)	no	no	20€
19	Elena Zottola, The creation, testi, Napoli, 2021	Senza cornice 18x18	Stampa su carta adesivizzata su forex (5mm)	no	no	20€
20	Elena Zottola, The creation, testi,	Senza cornice 18x18	Stampa su carta adesivizzata su forex	no	no	20€



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

	Napoli,2021		(5mm)			
21	Elena Zottola, The creation, testi, Napoli,2021	Senza cornice 18x18	Stampa su carta adesivizzata su forex (5mm)	no	no	20€
22	Elena Zottola, The creation, testi, Napoli,2021	Senza cornice 18x18	Stampa su carta adesivizzata su forex (5mm)	no	no	20€
23** *	Elena Zottola, The Creation, prespaziato, Napoli 2021	Senza cornice 110x90cm	Stampa testo prespaziato	no	no	50€
24** *	Elena Zottola, The creation, parato, Napoli 2021	Senza cornice 200x300cm	Stampa su carta da parati	no	no	250€
25	Elena Zottola, The Creation, video	32 pollici	Video su supporto digitale	no	si	300€
26	Elena Zottola, The Creation, QR Code, Napoli 2021	Con cornice 15x15cm senza cornice 11x11cm	Stampa su vetro con supporto affissione muro	si	si	30€
27	Elena Zottola, The Creation, istruzioni, Napoli 2021	Con cornice 15x24cm senza cornice 11x20cm	Stampa su vetro con supporto affissione muro	si	si	30€
28	Elena Zottola, The Creation, mensola	Senza cornice 65cm	Mensola in legno con supporto affissione muro	no	no	40€
	VALORE COMPLESSIVO					€1545

IL CONTRAENTE**GREAT LAKES
INSURANCE SE**

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

BOZZA



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELLA COMPAGNIA

Documento predisposto a cura di DUAL Italia S.p.A¹. nella sua qualità di "manufacturer de facto" per conto della Compagnia

Compagnia: Great Lakes Insurance SE

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Great Lakes Insurance SE ("Great Lakes")

- Avente la sede legale in Königinstrasse 107, 80802 Monaco di Baviera Germania
- Numero di iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione: I.00093
- Sede secondaria in Italia: F2A S.r.l. in Via Caldera 21, 20153 Milano, Italia tel. 02.40 99 91; sito internet www.munichre.com/glit
- Regime di operatività in Italia: regime di stabilimento
- Autorità di vigilanza competente: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin)
- L'ammontare del patrimonio netto è pari a Euro 396.000.000, di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a Euro 132.000.000 e la parte relativa alle riserve patrimoniali pari a Euro 264.000.000;
- Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) Euro 81.000.000;
- Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) Euro 181.000.000;
- Fondi propri ammissibili Euro 432.000.000;
- L'indice di copertura dei requisiti patrimoniali, quale rapporto tra fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 239%;
- La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link <https://www.munichre.com/en/reinsurance/contact/worldwide/europe/united-kingdom/great-lakes-uk/about-us/annual-reports/index.html>

Al contratto si applica la legge italiana.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Agli assicuratori possono essere indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o della gestione dei sinistri.</p> <p>i reclami possono essere inoltrati - utilizzando il modulo disponibile sul sito di ivass (www.ivass.it) - per iscritto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Great Lakes Insurance SE Rappresentanza Generale per l'Italia c/o F2A S.r.l. Via Caldera 21, 20153 Milano - Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): 07350040965RI@legalmail.it - Great Lakes Insurance SE Königinstrasse 107, 80802 Monaco di Baviera Germania <p>All'attenzione del Compliance Officer.</p> <p>I reclami devono contenere i seguenti dati: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico, denominazione degli assicuratori, dell'intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.</p> <p>Gli assicuratori, ricevuto il reclamo devono fornire riscontro entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante.</p> <p>I reclami possono essere trasmessi anche agli intermediari assicurativi e agli intermediari iscritti nell'elenco annesso aventi ad oggetto il loro comportamento, incluso quello dei loro dipendenti e/o collaboratori. Gli indirizzi di tali soggetti sono reperibili sul sito dell'IVASS (https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/ e https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/SearchEA.faces).</p> <p>Gli intermediari iscritti nelle sezioni B, D del RUI e nell'elenco annesso, ricevuto il reclamo devono fornire riscontro entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante.</p> <p>Gli intermediari iscritti nella sezione A del RUI ricevuto il reclamo devono trasmetterlo senza ritardo agli assicuratori che dovranno fornire riscontro al reclamante entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante. Tale termine è sospeso per un massimo di 15 (quindici) giorni per le integrazioni istruttorie necessarie per reperire ogni informazione ritenuta utile e pertinente per la gestione del reclamo.</p>
----------------------------------	---



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS - utilizzando il modulo disponibile sul sito di IVASS (www.ivass.it) - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.</p> <p>I reclami che possono essere indirizzati all'IVASS possono essere indirizzati all'autorità di vigilanza dello stato di origine degli assicuratori e degli intermediari iscritti nell'elenco annesso, secondo le modalità previste da detta autorità.</p> <p>L'autorità di vigilanza dello stato di origine degli assicuratori è Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn Germania - Tel: 0049 (0)228 4108-0; - Email: poststelle@bafin.de ; - Sito internet: www.bafin.de.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La mediazione è obbligatoria (tra gli altri casi) per le controversie in materia di contratti assicurativi e finanziari.</p>
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato agli assicuratori.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile.

1 Great Lakes Insurance SE ha conferito a DUAL Italia S.p.A. i poteri, fra gli altri, di sottoscrivere e gestire le polizze di assicurazione, di gestire le richieste di risarcimento degli assicurati nonché, più in generale, i rapporti con gli assicurati e gli altri intermediari coinvolti nella stipulazione del contratto.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Great Lakes Insurance SE Italia – Informativa Privacy (Regolamento UE n. 679/2016)

Scopo della presente informativa è illustrare ai clienti (di seguito "**cliente**", "**interessato**", "**Lei**") di Great Lakes Insurance SE come vengono trattati i dati personali.

Great Lakes Insurance SE (di seguito "**GLISE**", il "**Titolare**", "**noi**", "**nostro**"), tratterà - in qualità di titolare del trattamento - i dati personali forniti dal cliente in relazione al contratto o altrimenti acquisiti da GLISE nell'ambito del rapporto contrattuale (il "**Contratto**") per la fornitura dei servizi GLISE come richiesto dal cliente. L'interessato potrebbe aver acquistato la propria polizza non direttamente dalla Società ma attraverso un intermediario, ad esempio un broker assicurativo o altro intermediario autorizzato all'emissione della polizza per conto della Società.

Nel corso del ciclo di vita di una polizza i dati personali dell'interessato potrebbero essere condivisi con attori terzi del mercato assicurativo, con i quali l'interessato potrebbe non avere contatto diretto. Tali destinatari tratteranno i dati personali come autonomi titolari del trattamento o responsabili del trattamento, a seconda delle circostanze. L'interessato può ricevere ulteriori informazioni sui terzi responsabili del trattamento dei dati contattando l'intermediario da cui ha acquistato la polizza.

Il titolare del trattamento dei dati per Great Lakes Insurance SE è:	La sede secondaria in Italia è:
Great Lakes Insurance SE Königinstrasse 107 80802 Monaco di Baviera Tel.: +49 (89) 244455270 Fax: +49 (89) 244455271 www.glise.com	Great Lake Insurance SE Italian Branch Posta: via Caldera 21, 20153 Milano Tel.: +39 02 7262 6462 Fax: +39 02 7262 6464 https://www.munichre.com/glit/home

Il Responsabile della Protezione dei Dati per Great Lakes Insurance SE è:	L'esperto della Protezione dei Dati per Great Lakes Insurance SE Italia è:
Sig. Tony Dumycz Great Lake Insurance SE UK Branch Plantation Place 30, Fenchurch Street Londra EC3M 3AJ E-mail: dataprotection@glise.com	Dott. Wolfgang Mörlein Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München Königinstrasse 107 80802 Monaco di Baviera Germania Tel.: +49 (89) 38919853 E-mail: datenschutz@munichre.com

Gli interessati possono contattare il Responsabile della Protezione dei Dati in caso di domande relative al contenuto della presente informativa o ai diritti loro spettanti, quali ad esempio:

- Portabilità dei dati: la trasmissione dei dati personali dell'interessato da un titolare del trattamento a un altro titolare del trattamento.
- Cancellazione: la cancellazione ovvero l'eliminazione dei dati personali dell'interessato.
- Rettifica: la correzione dei dati personali dell'interessato nel caso in cui questi siano inesatti.
- Limitazione al trattamento: la limitazione al trattamento dei dati nel caso in cui questi risultino non corretti o nel caso in cui il trattamento stesso non abbia fondamento legale.
- Domanda di accesso dell'interessato: per accedere ai propri dati personali e alle informazioni relative al loro trattamento.
- Opposizione al trattamento: per opporsi al trattamento per finalità di marketing diretto.

Qualora l'interessato non riceva una risposta soddisfacente o voglia presentare un reclamo, può rivolgersi a:

Il Garante per la protezione dei dati personali
Piazza di Monte Citorio n. 121
00186 ROMA
Tel.: (+39) 06.696771
Email: garante@gpdp.it



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Destinatari dei dati

I dati personali dell'interessato possono essere condivisi con terzi soggetti che operano in qualità di titolari del trattamento, quali:

- Riassicuratori, tra cui Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft, Monaco di Baviera
- Brokers che hanno proposto i nostri prodotti assicurativi
- Enti governativi
- Consulenti legali

Inoltre, i dati personali dell'interessato possono essere comunicati a terzi soggetti che operano in qualità di responsabili del trattamento, quali:

- Soggetti terzi che svolgono servizi bancari, informatici, di gestione dei sinistri ed amministrazione assicurativa
- Agenti che intermediano i prodotti assicurativi per nostro conto e che quindi pongono in atto il contratto e forniscono assistenza post-vendita.

Si prega di contattare il Responsabile della Protezione dei Dati (dataprotection@glise.com) per ulteriori informazioni sui soggetti con cui i dati possono essere condivisi.

Quali sono i dati che vengono raccolti e trattati

Dati personali

Categoria di dati	Tipologia di informazioni	Possibile fonte dei dati	Terzi a cui i dati possono essere comunicati i dati	Scopo del trattamento	Trattamento lecito per
Informazioni sulla persona	Nome, indirizzo, stato civile, luogo e data di nascita, nazionalità, datore di lavoro, posizione, storia professionale, dettagli relativi ai famigliari.	Intermediari assicurativi o altri attori del mercato assicurativo. Famiglia dell'interessato. Datore di lavoro dell'interessato. Agenzie di valutazione del credito.	Società del Gruppo. Riassicuratori. Agenti e broker della Società. Altri intermediari o attori del mercato assicurativo. Banche dati anti-frode. Dottori e medici specialisti	Instaurazione del rapporto con il cliente; comprende verifiche anti-frode e anti-riciclaggio e controlli su credito ed eventuali procedimenti sanzionatori. Sottoscrizione, valutazione e determinazione del prezzo dei rischi da assicurare; calcolo e validazione del premio specifico.	Esecuzione del Contratto con l'interessato.
Informazioni sulla polizza	Informazioni relative a preventivi e polizze assicurative che concernono l'interessato.	Intermediari assicurativi o altri attori del mercato assicurativo. Famiglia dell'interessato. Datore di lavoro dell'interessato.	Società del Gruppo. Riassicuratori. Agenti e broker della Società. Altri intermediari o attori del mercato assicurativo. Banche dati anti-frode.	Gestione dell'interessato in qualità di cliente, ad esempio sottoscrizione, valutazione e determinazione del prezzo dei rischi da assicurare; calcolo, validazione e riscossione dei premi.	Esecuzione del Contratto con l'interessato.
Informazioni finanziarie	Premi e sinistri pagati in base alle polizze sottoscritte. Conto corrente, dati della carta di credito. Reddito ed altre informazioni di natura finanziaria.	Intermediari assicurativi o altri attori del mercato assicurativo. Famiglia dell'interessato. Datore di lavoro dell'interessato. Agenzie di valutazione del credito.	Società del Gruppo. Riassicuratori. Agenti e broker della Società. Altri intermediari o attori del mercato assicurativo. Agenzie di valutazione del credito. Banche dati anti-frode.	Gestione dell'interessato in qualità di cliente, ad esempio sottoscrizione, valutazione e determinazione del prezzo dei rischi da assicurare; calcolo, validazione e riscossione dei premi.	Esecuzione del Contratto con l'interessato.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Categoria di dati	Tipologia di informazioni	Possibile fonte dei dati	Terzi a cui i dati possono essere comunicati i dati	Scopo del trattamento	Trattamento lecito per
Informazioni di carattere statutario e anti-frode	Informazioni relative all'interessato in merito a: storia creditizia, valutazione del credito, procedimenti sanzionatori; informazioni da banche dati anti-frode.	Intermediari assicurativi o altri attori del mercato assicurativo. I componenti della famiglia dell'interessato. Datore di lavoro dell'interessato. Banche dati anti-frode, elenchi dei procedimenti sanzionatori, sentenze del Tribunale o di altre agenzie governative.	Società del Gruppo. Riassicuratori. Agenti e broker della Società. Altri intermediari o attori del mercato assicurativo. Banche dati anti-frode.	Instaurazione del rapporto con il cliente; comprende verifiche anti-frode e anti-riciclaggio e controlli su credito ed eventuali procedimenti sanzionatori. Gestione dell'interessato in qualità di cliente, ad esempio sottoscrizione, valutazione e determinazione del prezzo dei rischi da assicurare; calcolo, validazione e riscossione dei premi.	Esecuzione del Contratto con l'interessato.
Informazioni sui sinistri	Informazioni su sinistri precedenti e in corso.	Intermediari assicurativi o altri attori del mercato assicurativo. I componenti della famiglia dell'interessato. Datore di lavoro dell'interessato. Banche dati anti-frode, ricorrenti, convenuti, testimoni, esperti, ivi compresi periti medici, periti assicurativi, avvocati e addetti gestione sinistri.	Società del Gruppo. Riassicuratori. Agenti e broker della Società. Altri intermediari o attori del mercato assicurativo. Banche dati anti-frode. Dottori e medici specialisti.	Gestione dei sinistri relativi ad assicurazione e riassicurazione. Difesa ovvero promozione di azioni legali. Indagini su possibili frodi o avvio di azioni legali in caso di frode.	Legittimo interesse

Categorie particolari di dati

Categoria di dati	Tipologia di informazioni	Fonte dei dati	A chi vengono comunicati i dati	Scopo del trattamento dei dati	Trattamento lecito per
Informazioni sulla persona	Informazioni su sesso e informazioni di carattere sanitario. Documentazione medica.	Intermediari assicurativi o altri attori del mercato assicurativo. I componenti della famiglia dell'interessato. Datore di lavoro dell'interessato.	Società del Gruppo. Riassicuratori. Agenti e broker della Società. Altri intermediari o attori del mercato assicurativo. Banche dati anti-frode. Dottori e medici specialisti.	Instaurazione del rapporto con il cliente e gestione dello stesso. Valutazione e determinazione del prezzo dei rischi da assicurare; calcolo e validazione del premio specifico per assicurazioni malattia o vita.	Consenso
Informazioni di carattere statutario e anti-frode	Certificato penale. Report di sorveglianza sanitaria.	Intermediari assicurativi o altri attori del mercato assicurativo. I componenti della famiglia dell'interessato. Datore di lavoro	Società del Gruppo. Riassicuratori. Agenti e broker della Società. Altri intermediari o attori del mercato assicurativo. Banche dati anti-	Instaurazione del rapporto con il cliente e gestione dello stesso. Valutazione e determinazione del prezzo dei rischi da assicurare; calcolo e validazione del premio specifico per	Il trattamento è svolto dietro controllo delle autorità ufficiali nei casi in cui il trattamento è autorizzato nei limiti previsti dalle leggi applicabili.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Categoria di dati	Tipologia di informazioni	Fonte dei dati	A chi vengono comunicati i dati	Scopo del trattamento dei dati	Trattamento lecito per
		dell'interessato. Banche dati anti-frode, elenchi dei procedimenti sanzionatori, sentenze del Tribunale o di altre agenzie governative.	frode. Dottori e medici specialisti.	assicurazioni malattia o vita; comprende la verifica di frodi potenziali, sanzioni, attività di riciclaggio di denaro e altre verifiche a carattere statutario.	

Protezione dei dati degli interessati

La Società ritiene fondamentale il rispetto della privacy e si attiene perciò a rigide procedure di sicurezza e organizzative per il trattamento, la conservazione, la distruzione e la comunicazione dei dati. Scopo di tali procedure è evitare accessi non autorizzati ai dati ovvero perdita degli stessi.

Consenso dell'interessato per il trattamento di Categorie particolari di dati personali

Al fine di fornire i servizi assicurativi, in determinate circostanze e nei limiti previsti dalle leggi applicabili, per la Società potrebbe essere necessario trattare categorie particolari di dati personali, quali certificati medici o certificati penali.

Qualora il cliente non fornisca i propri dati personali, comprese le categorie particolari di dati personali, in relazione all'esecuzione del Contratto, GLISE non sarà in grado di dare esecuzione al Contratto stipulato con il cliente. A tal proposito, il trattamento dei dati personali relativi allo stato di salute del cliente si basa sul consenso dello stesso. Tuttavia, il trattamento di tali dati personali è necessario per valutare e determinare i rischi da assicurare e per calcolare e riconoscere correttamente eventuali premi in presenza di un'assicurazione in caso di malattia o sulla vita.

L'interessato potrà revocare in qualsiasi momento il suo consenso al trattamento delle categorie particolari di dati personali contattando il Responsabile della Protezione dei Dati (come indicato sopra). Tuttavia, se l'interessato revoca il proprio consenso al trattamento di tali dati da parte della Società, quest'ultima potrebbe non essere in grado di continuare a garantire la copertura assicurativa e a liquidare eventuali sinistri.

Conservazione dei dati

I dati personali dell'interessato vengono conservati esclusivamente per il tempo necessario allo scopo per il quale sono stati raccolti.

Categoria di dati	Per quanto tempo i dati vengono conservati			
Informazioni sulla persona	7 anni dal termine del contratto assicurativo tra la Società e l'intermediario.			
Informazioni sulla polizza	<i>Assicurazione</i>	<i>Anni</i>	<i>Riassicurazione</i>	<i>Anni</i>
	Tutti i casi tranne R.C.O. Responsabilità civile operai	7 60	Tutti i casi tranne R.C.O. Responsabilità civile operai	7 60
Informazioni finanziarie	7 anni dal termine del contratto assicurativo tra la Società e l'intermediario.			
Informazioni sui sinistri ** R.C.O. = responsabilità civile operai	Anni a partire dalla data di risoluzione del sinistro (data di pagamento o data della notifica in caso di mancato sinistro).			
	<i>Assicurazione</i>	<i>Anni</i>	<i>Riassicurazione</i>	<i>Anni</i>
	Property Engineering tranne R.C.O. Engineering R.C.O. Contingency Marine & aviation tranne R.C.O. Marine & aviation R.C.O. RC professionale RC tranne R.C.O. RC R.C.O. Auto Danni alla salute relativi a bambini	3 3 60 3 3 60 12 3 60 3	Tutti i casi tranne R.C.O. Responsabilità civile operai	7 60
		Fino all'età di 21 anni e 4 mesi		



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

	Casi che comportano un risarcimento in forma di rendita Generale amianto Tutte le vittime protette	Nessun limite Nessun limite Nessun limite		
Categorie speciali di dati personali (sottoscrizione e determinazione del prezzo)	Secondo la tabella Informazioni sulla polizza sopra riportata.			
Categorie speciali di dati personali (sinistri)	Secondo la tabella Informazioni sui sinistri sopra riportata.			

Trasferimento di dati

I dati personali dell'interessato non verranno trasferiti in Paesi che non garantiscano un'adeguata tutela in materia di protezione dei dati. I dati personali dell'interessato possono essere comunicati a società del Gruppo e a provider di servizi anche al di fuori dello Spazio Economico Europeo. In tal caso, i dati personali dei clienti sono trasferiti in conformità ai requisiti e agli obblighi previsti dalle leggi applicabili in materia di protezione dei dati, quali le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione Europea ai sensi degli articoli 45 e 46 del GDPR.

Per conoscere le informazioni relative ai soggetti con cui abbiamo condiviso i tuoi dati personali, l'interessato può contattare il Responsabile della Protezione dei Dati all'indirizzo indicato nella presente informativa.

Modifiche all'Informativa

Nel caso di modifiche alla presente informativa relative alle modalità di trattamento dei dati da parte della Società, la stessa provvederà a darne preventiva comunicazione agli interessati, pubblicando le modifiche anche sul proprio sito web.

Raccolta del consenso

Il sottoscritto, letta e compresa l'informativa della Società, firmando qui di seguito dichiara inoltre di **prestare il proprio consenso** al trattamento dei dati personali relativi allo stato di salute dell'assicurato e forniti attraverso la compilazione del presente modulo e dei documenti allegati per le finalità e nelle modalità di cui alla presente informativa.

Il Contraente/Assicurato



DUAL

DUAL Italia S.p.A. – DIVISIONE SYNKRONOS

Direzione Generale

Via De Amicis, 51 - 20123 MILANO
Tel. +39 02 72080597 Fax. +39 02 72080592



* 1 9 9 7 0 - 1 *